



**COMUNE DI CENESELLI**

*PROVINCIA DI ROVIGO*

# **REGOLAMENTO**

per l'applicazione della

## **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2007  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/07/2013  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2013

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

## **Articolo 2**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale irpef è il Comune di Ceneselli, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

## **Articolo 3**

### **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'irpef sono tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Ceneselli alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

## **Articolo 4**

### **Determinazione dell'aliquota**

1. Per l'anno 2013 le aliquote di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF sono determinate sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF nella seguente misura:

scaglione da 0 a 15.000 euro	aliquota 0,5%
scaglione oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	aliquota 0,6%
scaglione oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	aliquota 0,7%
scaglione oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	aliquota 0,75%
scaglione oltre 75.000 euro	aliquota 0,8 %
2. Negli anni successivi l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale o da altro organo preposto dalla legge.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006.
4. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Articolo 4 bis**

##### **Esenzioni**

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 12.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo

#### **Articolo 5**

##### **Versamento**

1. Il versamento dell' addizionale comunale all'irpef è effettuato direttamente al comune, nei termini stabiliti dalla legge, attraverso l'apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### **Articolo 6**

##### **Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.